



Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)

c.a.p. 20090

Cod. Fisc. 07430220157

Partita Iva 00858950967

ORIGINALE

Registro Interno n. 43

Registro Generale n. 455

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
CONTRATTI E AFFARI LEGALI**

Assunta nel giorno 26-09-2011

OGGETTO: INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 499,58 IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO ANGELO DI PASQUALE PER ATTIVAZIONE AZIONE DI ESPROPRIAZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER SODDISFARE CREDITO DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 67 DEL 14/06/2011

Premesso che il Settore Servizi alla persona – Servizio servizi sociali ha attivato un procedimento di riscossione coattiva per recuperare un credito vantato dal Comune nei confronti del Sig. B. L., derivante dal mancato rimborso dell'importo erogato dal Comune a titolo di anticipazione dell'indennità di accompagnamento di un congiunto del Sig. B.L.. Il procedimento di riscossione coattiva attivato è l'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639 del 14/04/1910, contenuta nell'ordinanza n. 67 del 14/06/2011. L'ingiunzione è stata notificata, nelle forme delle citazioni, da un ufficiale giudiziario il 04 luglio 2011 e l'Ufficiale Giudiziario ha restituito al Comune l'originale dell'ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Dato atto come entro 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti all'Autorità Giudiziaria. Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, senza che il debitore abbia prodotto contro l'ordinanza ingiunzione ricorso od opposizione e qualora il debitore non abbia pagato la somma, il Comune può procedere all'espropriazione forzata per recuperare detta somma.

Rilevato come il termine per proporre ricorso od opposizione avanti all'Autorità Giudiziaria avverso alla ordinanza ingiunzione n. 67 del 14/06/2011 è scaduto il 19 settembre 2011, atteso che la notifica dell'ordinanza ingiunzione si è perfezionata il 04 luglio 2011 ma dal 01 agosto al 15 settembre vi è il periodo estivo di sospensione dei termini processuali.

Accertato come alla data del 19 settembre 2011:

- o il Servizio servizi sociali ha dichiarato che non risulta che il debitore abbia pagato;
- o non risulta pervenuto nemmeno all'ufficio protocollo del Comune alcun ricorso od opposizione all'ordinanza ingiunzione da parte del debitore.

Rilevato come quindi si possa procedere all'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione mediante espropriazione forzata nei confronti del debitore per trovare. Tra le forme di espropriazione forzata ritenute più efficaci per il raggiungimento del soddisfo del credito del Comune nella fattispecie di che trattasi, a parere del Settore Contratti e Affari Legali, sia

l'azione di pignoramento presso terzi creditori, ed in particolare il pignoramento della pensione del debitore presso l'Ente erogante della medesima.

Dato atto come:

- il settore scrivente, in attesa del decorso del termine per proporre ricorso od opposizione, ha iniziato ad effettuare alcune operazioni propedeutiche necessarie, affinché il procedimento fosse pronto per partire, una volta divenuta inoppugnabile la suddetta ordinanza, al fine scongiurare che l'ordinanza ingiunzione scada, decorsi novanta giorni. In tal ottica ha iniziato a consultare uno studio legale per poter avere una quantificazione della sua prestazione, visto che il pignoramento presso terzi richiede la fissazione di una udienza da parte del Giudice e quindi la necessità di conferire un incarico per la rappresentanza e difesa del Comune nell'ambito del suddetto procedimento esecutivo.
- data l'imminenza del periodo estivo, l'esiguità dell'incarico e in ossequio al principio di rotazione, si è consultato e richiesto un preventivo allo studio legale Avvocato Di Pasquale, del foro di Milano, con sede in via Santa Maria Valle 2/A, avvocato Cassazionista, conosciuto dall'Amministrazione Comunale e presente nella sede comunale per altri procedimenti, idoneo a svolgere l'incarico di che trattasi, come emerge dal curriculum agli atti.
- l'Avvocato Di Pasquale ha quantificato la sua prestazione fino alla sua completa e positiva conclusione, ammontante ad una somma complessiva di euro 400,00/500,00 compresa iva e c.p.a come emerge dalla nota prot. n. 14986

Preso atto come la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 109 del 21 settembre 2011, alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, ha assentito l'attivazione dell'azione di pignoramento presso terzi creditori, ed in particolare il pignoramento della pensione del debitore presso l'Ente erogante della medesima per ottenere il soddisfo del credito contenuto nell'ordinanza ingiunzione n. 67 del 14/06/2011, individuando qual Legale per rappresentare e difendere il Comune innanzi al Giudice dell'esecuzione, l'Avv. Angelo Di Pasquale, del foro di Milano, demandando al Settore Contratti e Affari Legali l'assunzione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto deciso nell'ambito del suddetto atto, compresa l'assunzione del necessario impegno di spesa

Rilevato come si reputi che nei confronti dello studio legale Avv. Di Pasquale non sussistano le condizioni ostative la stipula di un contratto pubblico risultanti dal Casellario dell'Autorità dei contratti pubblici.

Ritenuto quindi di procedere ad assumere il presente atto, onde conferire l'incarico allo studio legale Avv. Angelo Di Pasquale di rappresentare e difendere il Comune nell'ambito dell'azione di pignoramento presso terzi creditori, ed in particolare il pignoramento della pensione del debitore presso l'Ente erogante della medesima per ottenere il soddisfo del credito contenuto nell'ordinanza ingiunzione n. 67 del 14/06/2011 dando atto che:

Come evidenziato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 37/2008, l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale viene ricompreso nell'ambito degli appalti di servizi di cui all'allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006 e quindi costituisce, ai sensi dell'articolo 20 del suddetto decreto, uno dei contratti d'appalto di

servizi cosiddetti "esclusi" assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici, richiamate dal predetto articolo 20;

Detto servizio, per tipologia ed importo, rientra tra quelli per i quali sia possibile attivare una procedura in economia secondo il regolamento comunale vigente per le spese in economia. Nella fattispecie concreta ricorre il presupposto previsto nel succitato regolamento per conferire direttamente l'incarico, quale l'entità dell'importo.

Detto incarico non rientra nelle limitazioni ai conferimenti di incarichi di consulenze esterne (previsti dal legislatore cfr. art. 1 comma 42 della Legge n. 311/2004, successivamente innovato con la legge n. 266/2005 e da ultimo, gli artt. 27, 32 e 34 del D.L. n. 223/20069, e da orientamenti giurisprudenziali, per tutte "le linee guida per l'attuazione dell'articolo 1 comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli enti locali" approvate con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006 del 17/02/2006) atteso che trattasi di un incarico previsto per legge, non avendo al proprio interno il Comune istituito l'Avvocatura, e nemmeno, rientra nella tipologia di atti di cui al comma 173 della legge n. 266/2005, da dover inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

detto incarico, afferente ad un procedimento giudiziario, non soggiace ai limiti ed alla regolamentazione degli incarichi di collaborazione autonoma di cui al regolamento comunale vigente in materia;

Dato atto come l'incarico di cui trattasi sarà regolamentato dal contratto di patrocinio redatto in forma di scrittura privata la cui bozza allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, il quale, al fine di rispondere ai requisiti di trasparenza, sarà pubblicato sul sito dell'Ente unitamente alla presente determinazione;

Rilevato come il presente atto assuma anche il valore di determinazione a contrattare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che tutti gli elementi ivi richiesti sono tutti illustrati sopra;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 831/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30/12/2010 con il quale si è provveduto a nominare i responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 2011;

DETERMINA

1. Di conferire allo studio legale Avv. Di Pasquale con sede in Milano via Santa Maria Valle 2/A , eleggendo ivi domicilio del Comune, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nell'ambito dell'attivazione dell'azione di pignoramento presso terzi creditori, ed in particolare il pignoramento della pensione del debitore presso l'Ente erogante della medesima per ottenere il soddisfo del credito contenuto nell'ordinanza ingiunzione n. 67 del 14/06/2011, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di dire, eccepire, dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la migliore difesa del Comune;

2. Di impegnare la somma complessiva di euro 499,58 comprensiva di oneri accessori, a dedursi ritenuta d'acconto 20% per l'espletamento dell'incarico di cui al punto 1, dando atto che detta quantificazione ha carattere indicativo e approssimativo, essendo ex ante impossibile prevedere un puntuale e preciso importo complessivo delle spese, dipendendo queste da fattori in gran parte estranei alla disponibilità della parte, (quali a titolo esemplificativo, numero di notifiche necessarie, la durata del procedimento processo);
3. Di imputare la somma complessiva di €. 499,58 di cui al precedente punto 1 al capitolo n 124/02 - "Spese per liti patrocinio legale" - Intervento 1010203 - Cod. SIOPE 1331 del Bilancio 2011;
4. Di dare atto che l'incarico di cui al punto 1 sarà regolamentato dal contratto di patrocinio redatto in forma di scrittura privata che allegato sotto la lettera B al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
5. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria a provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto di cui ai precedenti punti del dispositivo mediante mandato di pagamento in favore dell'Avvocato Angelo Di Pasquale del foro di Milano con studio in via Santa Maria Valle 2/A alla presentazione delle fatture regolarmente vistate dal Settore Contratti e Affari legali con le modalità di pagamento che verranno ivi indicate, osservando le disposizioni contenute nella Legge 136/2010. A tal fine il numero di CIG da inserire nel bonifico è il seguente : **Z6C0196B11**

IL RESPONSABILE
GREGORINI CHIARA



VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Cap. 124/02 Imp. n. 580/11 euro 499,58

Vimodrone, li 26.09.11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICCOLI PAOLA

La presente copia è conforma all'originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO SETTORE

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio pubblico

a partire dal giorno 28 SET. 2011 per 15 giorni consecutivi.

Vimodrone, li 28 SET. 2011



L'anno duemilaundici (2011) il giorno del mese di settembre

Tra

Il **Comune di Vimodrone** CF 07430220157 rappresentato dalla Dott.ssa Chiara Alessandra Gregorini, Responsabile del Settore Contratti e Affari Legali in applicazione del decreto sindacale n. 12 del 30/12/2010, in attuazione della propria determinazione n. 109 del 02/03/2011, di seguito denominato " Comune "

e

Lo studio legale Avv. Angelo Di Pasquale del Foro di Milano con studio in Milano via Santa Maria Valle 2/A C.F.di seguito denominato " Avvocato Di Pasquale "

Premesso che :

- il Settore Servizi alla persona – Servizio servizi sociali ha attivato un procedimento di riscossione coattiva per recuperare un credito vantato dal Comune mediante l'emissione di una ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639 del 14/04/1910, contenuta nell'ordinanza n. 67 del 14/06/2011.
- L'ingiunzione è stata notificata, nelle forme delle citazioni, da un ufficiale giudiziario il 04 luglio 2011 e il termine per proporre ricorso od opposizione avanti all'Autorità Giudiziaria avverso alla ordinanza ingiunzione n. 67 del 14/06/2011 è scaduto il 19 settembre 2011;
- Con atto deliberativo n. 109 del 21 settembre 2011 a Giunta Comunale con atto deliberativo n. 109 del 21 settembre 2011, alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, ha assentito l'attivazione dell'azione di pignoramento presso terzi creditori, ed in particolare il pignoramento della pensione del debitore presso l'Ente erogante della medesima per ottenere il soddisfo del credito contenuto nell'ordinanza ingiunzione n. 67 del 14/06/2011, individuando qual Legale per rappresentare e difendere il Comune innanzi al Giudice dell'esecuzione, l'Avv. Angelo Di Pasquale, del foro di Milano, demandando al Settore Contratti e Affari Legali l'assunzione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto deciso nell'ambito del suddetto atto, compresa l'assunzione del necessario impegno di spesa;
- Con determinazione n. del è stato conferito all'Avvocato DI Pasquale l'incarico è stata approvata la bozza del presente atto;

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Il Comune come sopra costituito conferma l'Avvocato Angelo Di Pasquale che accetta, quale rappresentante e difensore del Comune conferendogli l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nell'ambito dell'attivazione dell'azione di pignoramento presso terzi creditori, ed in particolare il pignoramento della pensione del debitore presso l'Ente erogante della medesima per ottenere il soddisfo del credito contenuto nell'ordinanza ingiunzione n. 67 del 14/06/2011, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di dire, eccepire, dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la migliore difesa del Comune.

L'incarico è limitato alla fase del giudizio restando intesi che il difensore non potrà disporre dei diritti della difesa senza il consenso scritto del Comune.

Art. 2

L'Avv. Di Pasquale si impegna ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità.

L'Avv. Di Pasquale inoltre si impegna a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto, a svolgere il proprio mandato con la massima diligenza.

Art. 3

L'incarico qui affidato inerisce la costituzione in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria competente per l'attivazione del procedimento esecutivo con pignoramento presso terzi ed in particolare il pignoramento della pensione del debitore presso l'Ente erogante della medesima per ottenere il soddisfo del credito contenuto nell'ordinanza ingiunzione n. 67 del 14/06/2011

Il compenso è stato quantificato in complessivi € 499,58 al lordo di spese presunte, CPA 4% ed IVA 21% a dedursi ritenuta d'acconto 20 %. Detto compenso rimane fisso ed omnicomprensivo acconsentendo espressamente l'Avv. Di Pasquale alla deroga del tariffario forense ai sensi dell'art. 3 lettera D della Legge n. 148/2011 di conversione con modificazioni del D.L. n. 138/2011 e sarà erogato in base all'attività effettivamente svolta debitamente rendicontata.

Art. 4

Compensi e spese, saranno liquidati e pagati dietro presentazione di regolare parcella analitica soggetta a verifica. Tali importi verranno corrisposti, con costi a carico dell'Avvocato, sul conto corrente intestato allo presso e comunque per un totale non superiore alla spesa complessiva convenuta ai sensi dell'articolo 2. L'Avvocato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Avvocato si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale del delegato ad operare sul predetto conto al Comune entro 5 giorni dalla stipula del presente atto. L'Avvocato si impegna, nel caso in cui non si vada fino in fondo ma si concluda prima il procedimento, a rivedere il preventivo ed a chiedere solo quanto dovuto fino a quel momento..

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Avvocato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. , nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ. , previa dichiarazione da comunicarsi all'Avvocato con raccomandata r.r. il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 136/2010.

Art. 6

L'Avv. Di Pasquale si impegna ad indicare il CIG (**Z6C0196B11**), negli strumenti per il pagamento e, in particolare, nella fattura e/o avviso di fattura, che farà pervenire al Comune per il pagamento della propria prestazione.

Art. 7

Le parti sono consapevoli che, al fine di rispondere al requisito della trasparenza , il cui obbligo è ribadito dalla L. 244/2007 e da successiva normativa in materia, tale contratto sarà pubblicato sul sito internet del Comune unitamente alla determinazione con la quale si è conferito detto incarico.

Art. 8

Tutte le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Avvocato che resta tenuto ad ogni adempimento fiscale, se dovuto.

Letto, firmato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI VIMODRONE
Il Responsabile del Settore Contratti
e Affari Legali
Dott.ssa Chiara Gregorini

L'Avvocato Angelo Di Pasquale